

**Allegato "A" al N.3979 di Raccolta
Statuto
della Fondazione "Sostenibilità e Valore"**

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E DISCIPLINA

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"Sostenibilità e Valore"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"Sostenibilità e Valore ETS"**.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Potrà inoltre aprire sedi operative in altre città italiane.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.5 D.Lgs. 117/2017.

3.2 La Fondazione ha per scopo valorizzare la ricerca e la formazione nei campi del Marketing e della Comunicazione per favorire lo sviluppo sostenibile della nostra Società e migliorare il benessere umano, economico e ambientale grazie alla reale soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi nel rispetto dell'Agenda 2030 dell'ONU.

3.3 In particolare, in attuazione dei principi del "Manifesto del Marketing" redatto dal socio fondatore associazione "SOCIETA' ITALIANA DI MARKETING", la Fondazione si propone di:

- fornire a istituzioni ed enti territoriali analisi, informazioni, previsioni di scenario, indirizzi strategici e idee innovative, per orientare e programmare gli interventi di policy per la collettività, nonché orientare la comunicazione istituzionale volta a promuovere comportamenti responsabili in tema di salute, sicurezza e benessere delle persone;

- aiutare le imprese a integrare la sostenibilità ambientale e sociale nelle strategie di sviluppo e nella gestione dell'innovazione, senza rinunciare agli obiettivi di profitto;

- affiancare associazioni, fondazioni e altre

organizzazioni non profit nelle attività di innovazione sociale e politica per migliorare l'orientamento verso la sostenibilità e il benessere delle comunità di riferimento.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione svolgerà in via esclusiva o principale, con le proprie competenze e attraverso la rete universitaria della Società Italiana di Marketing, attività aventi interesse sociale di ricerca scientifica, di educazione, istruzione, formazione post-universitaria e professionale, di organizzazione e gestione di servizi culturali di interesse sociale, con particolare riferimento alle attività di cui all'art.5 lettere d), g), h) ed i) del D. Lgs. 117/2017, quali:

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in special modo nel campo del Marketing e della Comunicazione, della gestione sostenibile delle imprese, della dinamica dei consumi e della tutela dei consumatori, della comunicazione responsabile, della gestione e valorizzazione dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile; - trasferimento e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze nel campo del Marketing e della Comunicazione, anche attraverso la ricostruzione storica e l'evoluzione del patrimonio culturale delle stesse discipline;

(d) - (g) educazione, istruzione, formazione post-universitaria e professionale, promuovendo e organizzando master, corsi di formazione, convegni, workshop, seminari per imprenditori, manager, P.A., ricercatori, operatori economici;

(i) organizzazione e gestione di attività culturale, progettando, organizzando e realizzando convegni, seminari, workshop e pubblicazioni attraverso qualsiasi forma editoriale o media; - premi, borse di studio e competizioni di idee tra studenti per lo sviluppo sostenibile.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. A mero titolo di esempio, può promuovere la nascita e lo sviluppo di start-up e imprese benefit connesse alle sue finalità istituzionali.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

5.4 La Fondazione provvede altresì al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore.

5.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

5.6 La Fondazione può chiedere ed ottenere, nel rispetto della normativa vigente e nelle forme previste, come ad esempio partecipando a bandi, contributi ed agevolazioni finanziarie da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti locali o di altri enti, pubblici o privati.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno e entro il 30 aprile seguente il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia.

ART. 7

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di Controllo;

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati su proposta del presidente, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di tre ed un massimo di quindici.

8.2 All'atto della costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta dal Fondatore, che indica il presidente, il direttore del Comitato Scientifico, nonché otto (8) membri scelti tra coloro che, in virtù della carica avuta (presidente, segretario generale, direttore della Rivista Mercati e Competitività o Italian Journal of Marketing, presidente del Premio Marketing, vice presidente, presidente del Collegio dei Revisori della "SOCIETA' ITALIANA DI MARKETING", ovvero presidente di associazione scientifica aziendale o rettore di ateneo), hanno maturato i requisiti per esserne "Emeriti". Il Consiglio così composto potrà poi cooptare altri membri deliberando a maggioranza su proposta del presidente o di un terzo dei consiglieri.

8.4 Successivamente il Consiglio di Amministrazione si rinnova ogni cinque (5) anni per cooptazione e i membri sono nominati come segue: fino a sette (7) sono nominati tra gli Emeriti dell'associazione "SOCIETA' ITALIANA DI MARKETING", uno (1) nominato come Direttore del Comitato scientifico e gli altri sette componenti sono cooptati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza su proposta del Presidente o di un terzo dei consiglieri.

8.5 Il C.d.A., oltre ad eleggere il presidente, può eleggere nel proprio seno il vice-presidente e, anche dall'esterno, un presidente onorario.

Si applica l'articolo 2382 c.c.

8.6 Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs. n. 117/2017.

8.7 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati fino al compimento dei 70 anni di età.

8.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

8.9 Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo diverse disposizioni del Consiglio stesso.

ART. 9

DECADENZA E ESCLUSIONE

9.1 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

9.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

9.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ART. 10

POTERI

10.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- b) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- c) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- e) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria

amministrazione;

f) approvare eventuali regolamenti interni su proposta del presidente;

g) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

i) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

ADUNANZE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Alle adunanze del Consiglio può essere invitato a partecipare anche il Presidente onorario.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

11.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Possono essere regolarmente svolte in modalità telematica mediante videoconferenza con l'ausilio di idonee piattaforme tecnologiche per il collegamento audio-video a distanza.

11.4 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di

Amministrazione.

11.5 In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

11.6 Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11.7 Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

11.8 Il Consiglio di amministrazione governa l'ente.

11.9 In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

ART. 12

IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato in sede di atto costitutivo dal Consiglio di Presidenza della "SOCIETA' ITALIANA DI MARKETING" e successivamente a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

12.2 Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

12.4 Il Presidente resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

12.5 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.6 Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- può identificare, con l'eventuale supporto del segretario generale e in raccordo con il Comitato scientifico, aree e responsabilità tecnico-funzionali attraverso cui organizzare l'attività della Fondazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

12.7 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il vicepresidente, se previsto, altrimenti il Direttore del Comitato scientifico.

ART. 13

IL COMITATO SCIENTIFICO

13.1 Il Comitato scientifico può essere nominato, in numero variabile di membri, dal Consiglio di Amministrazione tra personalità accademiche ed esperti di alta qualificazione, anche stranieri, in possesso di una specifica competenza nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione. Il Fondatore nomina nell'atto costitutivo il Direttore del Comitato Scientifico, che convoca e presiede le riunioni; successivamente è il Consiglio di Amministrazione a nominarlo.

13.2 Il Direttore e gli altri membri del Comitato scientifico restano in carica fino a revoca o dimissioni. La revoca è decisa dal Consiglio di Amministrazione su proposta del presidente e di almeno un terzo di consiglieri.

13.3 Il Comitato scientifico svolge una funzione consultiva di indirizzo e valutazione in merito al programma e su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo o il presidente ne richiede il parere. I suoi componenti possono essere chiamati a partecipare ai progetti di ricerca e formazione o comunque di interesse della Fondazione.

13.4 Il Comitato Scientifico tiene un apposito libro delle sue adunanze.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In mancanza dei requisiti per l'obbligo di nomina di un revisore legale, di cui all'art. 15, l'Organo di Controllo ha i compiti di revisione.

14.2 L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

14.3 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

14.4 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.5 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

14.6 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 15

IL REVISORE

15.1 La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge. In mancanza di tali presupposti l'Organo di Controllo ha compiti di revisione.

15.2 La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

15.3 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

15.4 Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

15.5 Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

ART. 16

LIBRI

16.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

16.2 I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

16.3 E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i

poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.ti:

Riccardo Resciniti

Rosaria Capitelli

Laura Montanaro

Notaio Giuseppe Dente - (sigillo)

